

## DISCIPLINARE

### DELL'ELENCO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI AD OPERARE CON IL COMUNE DI MONZA IN STRUMENTI FINANZIARI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Art. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola l'istituzione e stabilisce le modalità di formazione, utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco di intermediari abilitati ad operare in "strumenti finanziari di gestione della liquidità" (di seguito "Elenco") con il Comune di Monza (di seguito "Ente").

Tale Elenco si rende necessario per le seguenti ragioni:

- l'Ente sostiene lo sviluppo di procedure che stimolino il confronto concorrenziale e la trasparenza per garantire il conseguimento di idonei prodotti finanziari alle migliori condizioni di mercato;
- le offerte commerciali che hanno ad oggetto prodotti finanziari sono caratterizzate da un'estrema "deperibilità" e dal momento che le abituali procedure di affidamento dei servizi richiedono tempi di formalizzazione troppo ampi per tali fattispecie, si avverte un'esigenza di semplificazione;
- con la costituzione dell'Elenco, è possibile selezionare una serie di operatori pre-qualificati in ragione della loro affidabilità ed esperienza, per disporre di un bacino di potenziali fornitori posizionati ai più alti livelli del settore.

#### Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco verrà utilizzato per invitare tutte le imprese iscritte a presentare offerta per servizi relativi a strumenti finanziari di gestione della liquidità.

Le caratteristiche di dettaglio di tali strumenti saranno, di volta in volta, identificate dall'Amministrazione nelle lettere di invito.

L'utilizzo dell'Elenco avverrà nel pieno rispetto della normativa che disciplina i contratti della P.A.

#### Art. 3 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO

Previo esame delle domande di iscrizione da parte di una Commissione interna al Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, potranno essere iscritte nell'Elenco le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

Al termine delle operazioni, l'Elenco sarà approvato con determinazione del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune.

Alle imprese che risultassero escluse dall'Elenco verrà inviata apposita informativa in forma scritta, recante le motivazioni dell'esclusione.

L'Elenco, completo degli eventuali successivi aggiornamenti, sarà disponibile all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

#### Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI

Per essere iscritte nell'Elenco, le imprese interessate dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti sotto elencati.

1. Alternativamente (è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti):
  - o Autorizzazione all'attività bancaria (ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 385/93 e s.m.i.);
  - o Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento (ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 58/98 e s.m.i.);

- Iscrizione a uno degli elenchi tenuti dalla CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia con succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 58/98);
- Di essere iscritto a uno degli elenchi tenuti dalla CONSOB delle imprese di investimento comunitarie abilitate ad operare in Italia senza succursale (ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 58/98).

2. Rating pari ad "Investment grade" rilasciato da una delle maggiori agenzie riconosciute a livello internazionale (Standard & Poor's, Moody's e FitchRatings): scala di rating tra BBB e AAA.

3. Firma digitale conforme agli standard previsti dalla normativa vigente in materia (in particolare si fa riferimento al D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005, deliberazione CNIPA n. 45 del 21/5/2009 modificata dalla determinazione DigitPA n. 69 del 28/7/2010, DPCM 22/2/2013).

4. L'aver stipulato contratti in strumenti finanziari per la gestione della liquidità con almeno 3 pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/01, per un controvalore almeno pari a €75.000.000,00 complessivi. E' obbligatorio allegare un elenco delle operazioni oggetto della dichiarazione resa.

5. Il possesso dei requisiti di carattere generale e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare con Enti Pubblici ai sensi del Dlgs. n. 163/2006.

I requisiti dovranno essere dichiarati secondo gli schemi di cui agli Allegati 1, 2, 3 al presente disciplinare.

#### **Art.5 - IL MODULO DEL CODICE ETICO**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 29/11/2012 ha approvato il Codice Etico ai fini della lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Comune di Monza ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, una copia del "Codice Etico", il cui modello viene messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara.

Con tale Codice Etico si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. In conformità a tale disposizione, le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena esclusione, il modulo del Codice Etico sottoscritto dal legale rappresentante della Società, unitamente alla domanda di iscrizione all'Elenco.

Il Comune di Monza verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Codice Etico, sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva all'esclusione dalla gara;
- avvalorà l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

#### **Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena esclusione, dalla Direzione Generale della società o da una sua articolazione territoriale, entro il termine indicato nell'Avviso, direttamente o a mezzo posta, Ufficio Programmazione Bilancio Entrate e Spese c/capitale - Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza (MB)- la domanda di iscrizione all'Elenco, secondo il modello di cui all'Allegato 1, unitamente alle dichiarazioni di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 3 ed al modulo del Codice Etico. Il plico contenente la domanda dovrà recare l'indicazione del mittente e la dicitura "Richiesta di iscrizione all'Elenco di intermediari abilitati ad operare in strumenti finanziari di gestione della liquidità con il Comune di Monza".

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione allegata, **tutti in formato PDF**, possono essere inoltrate anche alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Monza: [protocollocert@comunedimonza.legalmail.it](mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it), esclusivamente da casella di posta elettronica certificata .

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione inoltrate per telegramma, telefax, o sistemi diversi da quelli sopra indicati.

La domanda di iscrizione e il modulo del Codice Etico dovranno essere sottoscritti, a pena esclusione, e contenere firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, con allegata fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/00.

Qualora la domanda d'iscrizione sia incompleta, compilata in modo errato o manifestamente incongruente, la Commissione competente, provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi entro i quali rispondere.

Verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 in merito all'eventuale sanzione pecuniaria.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, dalla lex specialis obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La mancata integrazione documentale nei tempi richiesti comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

In tale ipotesi, come stabilito dalla Corte dei Conti (V.p.g. F. Lombardo) nella relazione del 10/2/2015, la sanzione sarà comunque applicata ("...la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all'invito a regolarizzare").

Al termine dell'integrazione la domanda di candidatura sarà sottoposta nuovamente al vaglio della Commissione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutto quanto dichiarato.

Le dichiarazioni di cui **all'Allegato 2 e all'Allegato 3** dovranno essere presentate secondo le istruzioni riportate sui modelli stessi. Per ciascuna di tali dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale del dichiarante, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/00.

Tutte le dichiarazioni presentate tramite posta elettronica PEC dovranno essere sottoscritte digitalmente.

#### **Art. 7 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO**

Il Comune di Monza utilizzerà detto Elenco per circolarizzare, a tutte le imprese iscritte, l'invito a presentare offerta per i servizi relativi agli strumenti finanziari via via identificati.

I termini e le modalità di svolgimento delle gare informali, da effettuarsi anche con l'ausilio di procedure telematiche, saranno precisati nelle lettere di invito.

#### **Art. 8 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO**

L'Elenco è permanentemente aperto ed è integrato con successivi atti sulla base delle richieste che perverranno dalle imprese interessate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.

L'Ente provvederà, di norma con cadenza mensile, ad aggiornare l'Elenco degli intermediari.

In occasione di ogni aggiornamento mensile verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Per quanto riguarda la cancellazione di imprese iscritte, si procederà su istanza degli interessati oppure, nel caso di cessazione di attività o perdita dei requisiti richiesti, d'ufficio.

Si procederà inoltre alla cancellazione nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione dei contratti.

Qualora sia stato adottato il provvedimento di cancellazione ne sarà data comunicazione scritta alla ditta interessata entro 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività della determinazione di cancellazione.

L'atto di aggiornamento, da effettuarsi con determinazione del Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, unitamente all'elenco dei nuovi iscritti e delle variazioni apportate, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente. Tale pubblicazione equivale a formale attestazione di avvenuta iscrizione nell'Elenco per cui nessuna comunicazione scritta sarà inviata ai soggetti interessati.

Le imprese iscritte nell'Elenco di intermediari abilitati ad operare in strumenti finanziari con il Comune di Monza sono tenute a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.

#### **Art. 9 - DURATA VALIDITA' ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'iscrizione dei soggetti nell'Elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

Alla scadenza il soggetto può presentare nuova domanda di iscrizione.

#### **Art. 10 -CONSORZI (consorzi lett. b) e c) art. 34 D.Lgs. 163/2006)**

I consorzi di cooperative, di cui al D.Lgs C.P.S. n. 1577/47, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla L. n. 422/1909, consorzi stabili ex art. 36 Dlgs n. 163/2006 ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985, devono presentare domanda di iscrizione secondo le modalità sottoindicate.

Il Consorzio deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco contenente, pena esclusione, tutti i seguenti elementi:

- le dichiarazioni di cui **all'Allegato 1, all'Allegato 2 e Allegato 3;**
- dichiarare se intende svolgere il servizio in proprio oppure no;

**(eventuale)**

- l'indicazione della/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa.

Ciascuna società consorziata che eseguirà il servizio deve presentare, per proprio conto, domanda di iscrizione, contenente le dichiarazioni di cui **all'Allegato 1, all'Allegato 2 e Allegato 3.**

Ai sensi dell'articolo 277 del DPR n. 207/2010, nel caso di Consorzi stabili che affidino il servizio a società consorziata/e la dichiarazione di cui all'art 4 punto 4 del presente disciplinare, relativa ai contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità, dovrà essere resa dalla/e consorziata/e esecutrice/i per quanto da ciascuna posseduto.

Il modulo del Codice Etico, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese consorziate esecutrici nonché da quello del Consorzio.

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.

**Art. 11 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI DI CONCORRENTI EX artt. 2602/2612 C.C. E SOCIETÀ CONSORTILI EX art. 2615 ter C.C.**

I Raggruppamenti di concorrenti, siano essi costituiti in associazione temporanea (di seguito per brevità chiamati Raggruppamenti) di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i o in consorzio ex artt. 2602/2612 C.C. (di seguito per brevità chiamati Consorzi), anche nella forma della società consortile ex art. 2615 - ter CC, devono presentare domanda di iscrizione secondo le seguenti modalità, pena esclusione.

**PER I RAGGRUPPAMENTI (lett. d) art. 34 D.Lgs. 163/2006)**

Ai Raggruppamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Ciascuna impresa del Raggruppamento deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1**, **all'Allegato 2** e **all'Allegato 3**, indicando l'entità del requisito economico-finanziario posseduto (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

Il requisito economico-finanziario deve essere posseduto in misura non inferiore al 40% da parte dell'impresa capogruppo e non inferiore al 10% da parte di ciascuna delle mandanti, e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito (per i Raggruppamenti di tipo orizzontale).

L'operatore economico mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Si precisa che il requisito economico - finanziario di cui all'art. 4 punto 4 del presente disciplinare deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche ad A.T.I. con l'indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico - finanziaria di cui all'art. 4 punto 4 del presente disciplinare.

Non è ammesso il Raggruppamento tra due o più consorzi di imprese, né l'associazione in partecipazione.

Nel caso di ricorso al Raggruppamento del tipo verticale all'operatore economico capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla prestazione principale, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo della prestazione secondaria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'operatore economico singolo.

Le Imprese Raggruppate devono, inoltre, sottoscrivere dichiarazione congiunta dalla quale emergano i seguenti elementi:

- la composizione del Raggruppamento;
- Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione dell'impresa che sarà designata quale Capogruppo;
- la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire.

I Raggruppamenti partecipano alla gara ai sensi dell'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.. Pertanto, solamente dopo l'eventuale aggiudicazione ad un Raggruppamento, e non in sede di gara, le singole imprese della formazione hanno l'obbligo di produrre l'atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore economico capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino alla estinzione di ogni rapporto. L'atto notarile deve essere presentato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro venti giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della medesima.

Nel caso di RTI già costituiti prima della presentazione dell'offerta il rappresentante legale della mandataria esprime la medesima offerta, articolata nei precedenti punti, in nome e per conto proprio e delle raggruppate.

In tale fattispecie deve essere allegato all'offerta, a pena esclusione, in copia debitamente autenticata l'atto notarile di costituzione del RTI.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Dlgs n. 163/2006, è vietata, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza dall'aggiudicazione, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di imprese/consorzio rispetto a quella risultante in sede di offerta.

#### PER I CONSORZI DI IMPRESE- SOCIETA' CONSORTILI (lett. e) art. 34 D.Lgs. 163/2006)

Il Consorzio deve presentare domanda di iscrizione all'Elenco secondo i modelli di cui **all'Allegato 1 e all'Allegato 2 e Allegato 3**, indicando la/e società consorziata/e che eseguiranno il servizio, per conto delle quali il Consorzio partecipa, con indicazione altresì dell'atto col quale sono state individuate dal Consorzio di imprese le società alle quali affidare l'esecuzione del servizio.

Ciascuna impresa esecutrice del Consorzio dovrà presentare le dichiarazioni di cui agli **Allegati 1, 2 e 3** indicando l'entità del requisito economico-finanziario posseduto (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

Il requisito economico-finanziario deve essere posseduto in misura non inferiore al 40% da parte di una delle consorziate esecutrici e non inferiore al 10% da parte di ciascuna delle altre consorziate esecutrici e sempre comunque in misura tale da coprire il 100% del predetto requisito (per i Consorzi di tipo orizzontale).

L'operatore economico mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. Le consorziate esecutrici sono tenute ad eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Si precisa che il requisito economico - finanziario deve necessariamente essere intestato alla singola impresa che lo abbia fornito oppure anche a Consorzi di imprese con l'indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo requisito ai fini della determinazione delle capacità economico - finanziaria (contratti stipulati con pubbliche amministrazioni relativamente a strumenti di gestione della liquidità).

Nel caso di ricorso a consorzi di tipo verticale all'operatore economico capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla prestazione principale, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo della prestazione secondaria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'operatore economico singolo.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo RTI.

Le Imprese esecutrici del Consorzio dovranno, inoltre, sottoscrivere dichiarazione congiunta dalla quale emergano i seguenti elementi:

- o composizione del Consorzio di imprese/Società consortile;

- Impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 37 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. e l'indicazione dell'impresa che sarà designata quale mandataria;
- la percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire.

I consorzi di imprese non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici. Il consorzio di imprese per poter partecipare alla gara deve affidare, pena esclusione, con atto del Consiglio di Amministrazione, il servizio ad una o più imprese consorziate (non è ammessa, pena esclusione, l'affidamento ad imprese consociate) che dovranno svolgere effettivamente lo stesso. Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali esecutrici del servizio. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici.

In caso di A.T.I./consorzio di imprese, il modulo del Codice Etico dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del consorzio).

Ciascuna impresa del Raggruppamento, ciascuna impresa del Consorzio, designata esecutrice, deve svolgere, a pena esclusione, **compiti di carattere operativo consistenti nella gestione della liquidità**. Pertanto, non saranno ammessi alla gara i Raggruppamenti formati anche da imprese le quali dichiarino, nell'ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari, ovvero i consorzi fra le cui imprese designate esecutrici ve ne sia una o più che dichiarino, nell'ambito del servizio in oggetto, di svolgere solo attività di logistica, programmazione, commercializzazione, controllo o similari.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o persona munita di specifici poteri di rappresentanza del Consorzio.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis) si rinvia alle disposizioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione n. 3 del 23/4/ 2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 deve essere prodotta, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di formazione dell'Elenco degli Intermediari Finanziari del Comune di Monza.
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
  - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'iscrizione all'Elenco, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di mancata iscrizione.

- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
  - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
  - a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
  - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
  - verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

#### **Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici, dove applicabile.